



**U.R.P.C.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 24;

**VISTO** il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** i CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del comparto Università vigenti;

**VISTO** il D.R. n. 918 dell'1 aprile 2014 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 02.04.2014;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 364 del 20.4.2017 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell'Università (cod. rif. 1701), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 33 del 02.05.2017;

**VISTO** l'art. 3, primo periodo del suindicato bando, rubricato "Requisiti specifici per l'ammissione" che prevede, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, il possesso, tra l'altro, del seguente requisito specifico: "particolare qualificazione professionale risultante da un'esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM), ovvero presso aziende private in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM)";

**CONSIDERATO** che il sopra citato articolo 3, ai successivi periodi dispone, testualmente, che:

- *"L'Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici richiesti dal presente articolo;*
- *L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo;*
- *L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge";*

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 4 del bando in parola, tra l'altro:

- prevede l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica;
- conferma che costituisce motivo di esclusione dalla procedura concorsuale il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici diversi da quelli prescritti nel bando agli artt. 2 e 3;

**VISTO** l'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale in discorso, scaricato alla data di scadenza della presentazione delle domande ed acquisito al protocollo di questo Ateneo con n. 53821 del 6.6.2017;

**ACCERTATO** d'ufficio dalla stampa delle domande di partecipazione che il candidato DURANTE Costanzo:

- 1) pur avendo dichiarato, nella propria domanda presentata tramite procedura telematica, il possesso del diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 nonché di una particolare qualificazione professionale risultante da un'esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la Laurea



Magistrale (LM), ovvero presso aziende private in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la Laurea Specialistica (LS) o la Laurea Magistrale (LM) - tuttavia ha dichiarato *"in servizio c/o l'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1986"*;

- 2) che difformemente da quanto previsto dal bando di concorso, ha dichiarato il mero servizio presso questo Ateneo (peraltro a decorrere dal 1986 in qualità di IV livello, per il quale non era richiesto il possesso del diploma di laurea), non attestante, ex se, il possesso della particolare qualificazione professionale richiesta, a pena di esclusione, dal sopra citato art. 3 del bando di concorso;

**VISTA** la nota dirigenziale prot. n. 66051 del 10.07.2017 con la quale, in attuazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, tra l'altro:

- è stato comunicato al nominativo di cui sopra l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in argomento, con indicazione dei motivi sopra illustrati;
- è stato fissato il termine di 5 giorni, dalla ricezione della predetta nota, ai fini della presentazione di memorie scritte e documenti che sarebbero stati valutati ove pertinenti all'oggetto del procedimento di esclusione in discorso;

**CONSIDERATO** che, con nota dell'11.07.2017, assunta al protocollo di questo Ateneo in data 18.07.2017, n. 68564, in riscontro alla sopra citata nota dirigenziale del 10.07.2017, il candidato DURANTE Costanzo ha rappresentato che:

- *" nella domanda di ammissione al concorso il sottoscritto ha dichiarato di essere in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 1986, omettendo di indicare il possesso della particolare qualificazione professionale risultante da una esperienza lavorativa specifica, almeno biennale (...);*
- *con decreto del Direttore Amministrativo n. 1195 del 8 luglio 2005, sono state attribuite le funzioni di Segretario amministrativo del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, funzioni tutt'ora svolte che rientrano nella fattispecie della particolare qualificazione professionale almeno biennale (...);*
- *consapevole di aver omesso per mera ingenuità il possesso del requisito richiesto (..) auspicando (...) una revisione del procedimento di esclusione avviato"*;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione non può prendere in considerazione il titolo indicato dal dott. DURANTE Costanzo nella sopra citata nota del 11.07.2017, in quanto – secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato:

- *"la mancata considerazione da parte dell'Amministrazione del titolo de quo risulta conforme all'univoca disposizione del bando che, nel prescrivere in termini cogenti per il candidato, l'esigenza di indicare i titoli posseduti già in sede di domanda di partecipazione, ha escluso che a ciò si potesse ovviare con la produzione dei titoli stessi successivamente al termine di presentazione della domanda. Una eventuale regolarizzazione successiva rappresenterebbe una sorta di integrazione sostanziale della domanda, in evidente contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'istituto dell'integrazione documentale è destinato a supplire solo a carenze formali e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l'integrazione si risolverebbe in una violazione del principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti"*;

- *" la giurisprudenza non ha mancato di rilevare che l'omessa o incompleta indicazione di un titolo di studio in sede di compilazione del modulo, anche se conseguenza di una mera svista dell'istante, determina una vera e propria carenza della domanda, nella parte relativa all'indicazione del titolo in questione, e non una semplice indicazione erronea o imprecisa"*;

**RITENUTO** pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover procedere all'esclusione dal concorso suindicato del nominativo de quo;



## DECRETA

**ART. 1)** Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il candidato DURANTE Costanzo è escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell'Università (cod. rif. 1701), pubblicato sulla G.U. IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 33 del 02.05.2017 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del suddetto bando, in quanto ha dichiarato nella propria domanda, inoltrata per procedura telematica, il mero servizio presso questo Ateneo, peraltro dal 1986, non attestante, ex se, il possesso della particolare qualificazione professionale richiesta, a pena di esclusione, dai predetti artt. 3 e 4 del bando di concorso.

**ART. 2)** Conformemente a quanto prescritto dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso l'esclusione ed il motivo della stessa è comunicato al candidato esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo. L'Affissione all'Albo del presente decreto di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

**ART. 3)** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco BELLO

Cs

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato*  
Responsabile del procedimento:  
*Il Capo Ufficio: Dott.ssa Carmela Sorvillo*